

Roma, 16/05/2022

Spett.le Cliente

**Studio Commerciale - Tributario**

**Fabrizio Masciotti**

**Dottore Commercialista e Revisore Contabile**

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma

Tel 06/99180740

e-mail: [info@studiomasciotti.it](mailto:info@studiomasciotti.it)

sito web: [www.studiomasciotti.it](http://www.studiomasciotti.it)



**Oggetto:**

**Esteso l'obbligo della fattura elettronica ai contribuenti titolari di P.Iva c.d. "forfettari" o "minimi":**



*Fabrizio Masciotti*

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma


Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: [info@studiomasciotti.it](mailto:info@studiomasciotti.it)

Gentile Cliente,

con la presente circolare, la informiamo che il legislatore, con la pubblicazione in G.U. n. 100 del 30/04/2022 è entrato in vigore il D.L. n. 36/2022 (cd. "Decreto PNRR 2"), ha esteso **l'obbligo di adozione della fattura in formato elettronico Xml anche ai contribuenti c.d. forfettari**, prevedendo una decorrenza scaglionata in base al volume dei ricavi o compensi conseguiti nell'anno 2021.

In particolare, il Decreto PNRR 2, con lo scopo di mitigare il rischio di evasione fiscale, estende **l'obbligo di emissione della fattura in formato elettronico ai contribuenti in regime forfetario/dei contribuenti minimi** (nonché i soggetti passivi che adottano il regime forfetario ex Legge n. 398/91)

- **dal 1/07/2022**: in presenza di **ricavi/compensi 2021** (eventualmente ragguagliati ad anno in caso di inizio attività nel 2021) **superiori a € 25.000**
- **dal 1/01/2024**: in presenza di **ricavi/compensi 2021 pari o inferiore a € 25.000**.



**Quindi, successivamente alle suddette date, non è più ammessa la fattura cartacea per i c.d. forfettari o minimi.**

Si ricorda che per i contribuenti c.d. "forfettari" o "minimi":

- **il codice di non applicazione dell'Iva da indicare nel file Xml delle fatture elettroniche emesse dai contribuenti forfettari / minimi è contraddistinto dal codice natura "N2.2";**
- **la fattura elettronica va "emessa" (ossia, **inviata allo Sdi**) entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione** (es. entro 12 gg dalla consegna del bene oppure dall'incasso del servizio),
- **è previsto un periodo transitorio (soltanto per il periodo) dall'1.7.2022 al 30.9.2022 nell'ambito del quale la fattura elettronica da parte dei forfettari/minimi può essere emessa (senza incorrere in sanzioni) entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione,**
- **per tutto il 2022 opera ancora il divieto di emissione della fattura elettronica per i soggetti (c.d. operatori sanitari e assimilati) tenuti all'invio dei dati al Sistema della tessera Sanitaria (STS).**

L'obbligo della generazione ed emissione della fattura elettronica in formato Xml, di invio allo Sdi (Agenzia delle Entrate) nonché di conservazione sostitutiva comporta l'esigenza di attivare tempestivamente uno specifico strumento informatico che consenta di procedere a tal fine.

**Per i clienti forfettari del nostro Studio che eventualmente volessero avvalersi (e quindi acquistare) dello strumento Tieni il Conto (TIC) promosso da Zucchetti e il cui portale DH è in collegamento con quello del nostro Studio, possono inviarci via mail (a [info@studiomasciotti.it](mailto:info@studiomasciotti.it)) nei prossimi giorni la specifica richiesta delle credenziali collegamento TIC e verranno poi informati su come procedere sia per l'attivazione dello strumento, sia per la generazione della prima fattura elettronica.**

Restiamo a disposizione per qualunque chiarimento in merito.

**Dott. Fabrizio Masciotti**